



CONSERVATORIO DI MUSICA "ANTONIO VIVALDI"

Via Parma, 1 – 15121 Alessandria

Tel. 0131 – 051500 - fax 0131 – 325336

www.conservatoriovivaldi.it

PAGAMENTO AI DOCENTI DI DIDATTICA AGGIUNTIVA

REGOLAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria

Visti:

- Il CCNL relativo al quadriennio giuridico ed economico 2006/09, firmato il 4 agosto 2010;
- Il DPCM del 26 gennaio 2011 per la determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il CCIN siglato il 12 luglio 2011, in particolare l'art. 5 comma 2 e l'art. 8;
- Il parere del Consiglio Accademico acquisito in data 30.11.2011;

Emana il seguente Regolamento.

Art. 1. *Fondo per pagamento di attività didattiche aggiuntive*

1. Il C.d.A., sulla base delle disponibilità di bilancio e la relazione sulla programmazione didattica e artistica per l'a.a. successivo presentata dal Direttore, individua nel bilancio del Conservatorio, annualmente e prima dell'inizio dell'attività didattica, le risorse da destinare ai docenti per il pagamento di ore di didattica aggiuntiva.

2. La quota di cui al comma 1 andrà inserita in un apposito articolo di bilancio all'interno dell'UPB: "Oneri per il personale in attività di servizio".

Art. 2. *Tipologia delle attività didattiche aggiuntive*

1. Le ore di didattica aggiuntiva di cui all'Art. 1 per poter essere retribuite dal Conservatorio, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCIN firmato il 12 luglio 2011, devono:

- a) Essere attività didattiche istituzionali previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
- b) Avere tipologia di lezione frontale (lezione "ex-cathedra"). Su indicazioni del Consiglio accademico possono essere ricomprese anche le lezioni erogate con modalità a distanza;
- c) Essere parte eccedente il monte ore contrattuale determinatasi dalla somma di tutte le ore di lezione concretamente erogate ad uno o più studenti (cfr. Art. 3, comma 3).

Art. 3. *Computo dell'impegno didattico del docente*

1. Nel caso di lezioni impartite individualmente viene definito per ogni singolo studente, o per ogni piccolo gruppo di studenti dello stesso livello tecnico, uno specifico e differente percorso di studio specifico, differenziato in base alla particolare programmazione che il docente deve definire in relazione alle caratteristiche individuali dello studente stesso.

2. Nel caso di lezioni collettive che prevedano un numero di frequentanti non sostenibile per esigenze di qualità della didattica e di sicurezza legata alla volumetria dei locali, il corso potrà essere duplicato e affidato allo stesso docente o ad altro titolare.

3. Il Consiglio accademico quantifica con apposita delibera, ove non previsto dagli ordinamenti (per esempio nei corsi di studio dell'ordinamento previgente ad esaurimento), il numero, o il range, di ore annuale previsto per ciascun corso di insegnamento con erogazione di lezioni individuali, di gruppo e collettive.

Art. 4. Assegnazione degli incarichi ai docenti

1. All'inizio dell'anno accademico il Direttore assegna ai docenti destinatari di ore di didattica aggiuntiva un incarico nel quale elenca tutti i corsi di insegnamento (di titolarità e non) loro affidati durante l'anno. Tali professori sono individuati dopo che la Direzione ha verificato l'impossibilità oggettiva ad affidare loro tanti corsi di insegnamento quanti possono essere contenuti nel monte ore previsto dalla sequenza contrattuale nazionale in vigore (cfr. commi 3, 4, 5). Per tale computo il Direttore considera la delibera del Consiglio accademico di cui all'Art. 3, comma 3, le esigenze dell'istituzione, l'oggettiva quantità dei corsi di insegnamento che il Conservatorio deve erogare nel corso dell'anno nei diversi ordinamenti.

2. Il Direttore determina l'impegno orario didattico complessivo del docente di cui al comma 1, sommando tutte le ore che dovrà erogare attraverso lezioni individuali e collettive nei corsi di insegnamento a lui affidati, calcolando le durate annuali stabilite dagli ordinamenti e, ove non definite dall'ordinamento, le durate annuali deliberate dal Consiglio accademico.

3. Al fine di attribuire ad ogni docente un carico di lavoro didattico compatibile con il monte ore contrattuale e l'offerta formativa prevista per una determinata disciplina, il Direttore può ricorrere ad operare un'equa distribuzione dei corsi di insegnamento tra tutti i docenti titolari della stessa disciplina, compensando eventuali eccedenze nel monte ore di un docente con ore disponibili esistenti nel monte ore di altri docenti titolari.

4. Qualora nel caso descritto al comma precedente non fossero disponibili docenti titolari, il Conservatorio può far ricorso a docenti interni titolari in un altro settore disciplinare, con ore disponibili nel proprio monte ore, e autorizzati dal Consiglio accademico a svolgere per l'anno accademico il diverso incarico.

A tal fine il Conservatorio provvede a dare pubblicità alla ricerca del docente cui assegnare la titolarità di questi insegnamenti, in modo che i professori interessati, non titolari della disciplina richiesta ma in possesso di titoli comprovanti un'adeguata competenza a svolgere l'insegnamento, possano fare richiesta al Consiglio accademico di attribuzione dell'incarico.

5. Il Direttore, al fine di armonizzare l'offerta formativa didattica del Conservatorio con il monte ore contrattuale dei docenti, può far ricorso ad altri strumenti definiti dal Consiglio accademico.

Art. 5. Computo dell'impegno aggiuntivo eccedente al monte ore del docente

1. Il computo delle ore di didattica aggiuntiva avviene sulla base dell'impegno annuale complessivo del docente, calcolato dal Direttore all'inizio dell'anno accademico sulla base della programmazione didattica generale dell'istituto e di quanto descritto all'Art. 3, dopo aver verificato la possibilità di soluzioni alternative come da Art. 4, commi 3-5.

2. Per la definizione dell'orario eccedente al monte ore contrattuale può essere computato solo l'impegno didattico frontale previsto e incaricato al docente dal Direttore, ossia l'orario di docenza comprensivo sia del lavoro svolto per discipline di titolarità, sia del lavoro eventualmente svolto per insegnamenti diversi come previsto all'Art. 4, comma 4.

3. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca saranno retribuiti al docente incaricato attraverso il fondo d'istituto, e perciò non possono concorrere a qualsiasi titolo alla formazione e al computo del carico orario didattico aggiuntivo retribuibile con gli appositi fondi stanziati dal C.d.A.

4. Il lavoro didattico frontale svolto dal docente nel settore di propria titolarità, o per altri insegnamenti di cui ha ricevuto incarico, che risultasse aggiuntivo rispetto al monte ore contrattuale, viene retribuito su base forfettaria in base al seguente schema (cifre lordo Conservatorio):

a)	Da 21 a 25 ore eccedenti	1.000 €
b)	Da 26 a 30 “	1.250
c)	Da 31 a 35 “	1.500
d)	Da 36 a 40 “	1.750
e)	Da 41 a 45 “	2.000
f)	Da 46 a 50 “	2.250
g)	Da 51 e 56 “	2.500
h)	Da 56 a 60 “	2.750
i)	Da 61 a 65 “	3.000
l)	Da 61 a 70 “	3.250
m)	Da 71 a 75 “	3.500
n)	Da 76 a 80 “	3.750

Casi particolari:

1) Moduli di insegnamento fino a 20 ore.

Il calcolo orario esce dal criterio forfettario ed è stabilito in euro 41 lordi per ora, valore medio della retribuzione entro le fasce.

2) Moduli di insegnamento il cui totale sia superiore a 80 ore.

Il calcolo viene ricondotto alla quota raddoppiata delle fasce stabilite:

esempi:

85 ore Fascia da 41 a 45 = 2000 € x 2 = 4000 €

117 ore Fascia da 56 a 60 = 2750 € x 2 = 5500 €

Tali sommatorie di moduli che portano ad un totale superiore alle 80 ore per uno stesso docente devono essere certamente riferite a casi limitati, motivati con attenzione dal Consiglio Accademico, che delibera dopo aver esaminato le ragioni didattiche e valutato le competenze del docente assegnatario (anche attraverso eventuali bandi ricognitivi interni e/o comunque procedure selettive sulla base di esperienze didattico- professionali acquisite).

Art. 6. Verifica del lavoro aggiuntivo svolto dal docente

1. Al termine dell'anno accademico, ogni docente deve consegnare al Direttore i propri fogli firma / registri (in base alle disposizioni interne specifiche), Nel caso di lezioni impartite a iscritti nei corsi di studio accademici, i fogli firma dovranno riportare anche le firme degli studenti a conferma delle effettive presenze – assenze. Tali documentazioni, in caso di modulo breve e calendarizzato in modo compattato, dovranno essere consegnate alla Segreteria al termine dello stesso.

2. Il Direttore procede entro il 30 novembre di ogni anno alla verifica degli obblighi contrattuali e verifica le ore di lezione effettivamente svolte dai docenti incaricati a svolgere didattica aggiuntiva in base a quanto disposto nel comma 3.

3. Per poter accedere ai fondi stanziati dal C.d.A. e al pagamento del servizio didattico aggiuntivo per la quota assegnata con incarico del Direttore, il docente deve dimostrare di essere in regola con gli adempimenti formali previsti dal comma 1 e di aver impartito effettivamente tutte le lezioni frontali previste dai corsi di insegnamento a lui assegnati.

In caso contrario saranno pagate solo le ore di lezione effettivamente svolte ed eccedenti il monte ore contrattuale.

4. La lezione si intende regolarmente impartita se corrisponde a tutte queste caratteristiche:
- a) Essere stata programmata con almeno quindici giorni di anticipo, secondo le modalità stabilite dal Conservatorio;
 - b) Afferire ad uno dei corsi di studio dell'offerta formativa del Conservatorio;
 - c) Avere come destinatari studenti iscritti al Conservatorio effettivamente presenti alla lezione (anche nella modalità a distanza).
 - d) Nel caso di assenza dello studente non comunicata al docente in tempo utile per poter riorganizzare il servizio (almeno 48 ore), sarà computata come servizio qualsiasi attività istituzionale coerente con l'incarico del docente svolta in sostituzione del tempo lezione corrispondente alla lezione dello studente assente, previa autorizzazione della Direzione.
- Ogni servizio diverso da questa tipologia non verrà in alcun caso conteggiato ai fini del pagamento di ore aggiuntive.

Art. 7 *Pagamenti di attività didattiche aggiuntive*

1. I docenti cui è stato assegnato un incarico da parte del Direttore per didattica aggiuntiva, e che hanno effettivamente svolto le lezioni previste nei corsi di insegnamento a loro assegnati, ricevono possibilmente entro il mese di dicembre la retribuzione economica in base al numero di ore che si è verificato abbia superato l'orario contrattuale, in base alla tabella all'Art. 4, comma 4. Tale compenso non può essere in alcun caso superiore al limite definito dall'incarico ricevuto.

**Il presente Regolamento è stato Deliberato nella seduta del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 21.12.11 con delibera n. 34**